CAMERA DEI DEPUTATI N. **2985**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POTENTI, BAZZARO, BIANCHI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, COMENCINI, ANDREA CRIPPA, FURGIUELE, GIACOMETTI, PATELLI, PRETTO, TATEO, TONELLI, VALLOTTO, ZORDAN

Modifiche all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di nomina del giudice competente per la vigilanza sul registro delle imprese e del conservatore del medesimo registro

Presentata il 29 marzo 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, modifica i commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia, rispettivamente, di individuazione e di nomina del giudice del registro delle imprese e del conservatore del medesimo registro.

Il registro delle imprese è un pubblico registro informatico al quale le imprese italiane, le imprese estere con sede o unità locale in Italia e gli altri enti (ad esempio, fondazioni e associazioni) che esercitano un'attività economica rivolta a terzi sono tenuti a iscriversi. All'atto dell'iscrizione l'impresa deve dichiarare il possesso dei requisiti di legge previsti (ad esempio, versamento del capitale sociale, iscrizione ad albi e ruoli o possesso di titoli di studio abilitanti). Il registro esegue un controllo formale su quanto dichiarato o prodotto dall'impresa. Il registro è retto dal conservatore, le cui funzioni sono ricoperte, in genere, dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito « camera di commercio », o da un dirigente camerale. Il conservatore della camera di commercio ha il potere di respingere, attraverso il rifiuto dell'iscrizione, le domande di iscrizione al registro non conformi o di inibire le attività delle imprese che risultino prive dei requisiti di legge. In caso di rifiuto di una domanda di iscrizione o qualora il conservatore non possa decidere nel merito (ad esempio, nel caso di una controversia tra

soci) è previsto il ricorso a un organo speciale di giurisdizione, il giudice del registro, presso il tribunale competente e, in caso di controversie societarie, è possibile rivolgersi al competente tribunale delle imprese o al tribunale amministrativo regionale per i ricorsi amministrativi.

La disciplina vigente prevede la nomina di un giudice del registro su base regionale, a opera del presidente del tribunale del capoluogo della regione e su designazione del presidente della sezione specializzata in materia di impresa presso lo stesso tribunale, nonché la nomina di un unico conservatore, sempre su base regionale (questa disciplina risulta, ad oggi, inattuata). Tale disciplina avrebbe comportato un accentramento, su base regionale, delle funzioni già spettanti, rispettivamente, ai giudici del registro e ai conservatori locali, che, specie per il conservatore, appariva giustificabile nelle more del processo di accorpamento delle camere di commercio, che ora si sta completando (articolo 61 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126). Inoltre, tale accentramento, specialmente dopo l'entrata in vigore dell'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha ampliato le competenze del conservatore e ha reso ancora più stretti i compiti di vigilanza del giudice delegato, può comportare un sovraccarico di incombenti di competenza dell'uno e dell'altro organo, con conseguente allungamento dei tempi di esecuzione delle procedure, riducendo la portata della semplificazione introdotta dal citato articolo 40, diretta invece a snellire i tempi e i procedimenti e soprattutto a ridurre i costi a carico delle imprese. Infatti, le imprese si troverebbero di fronte alla maggiore difficoltà di rapportarsi con un unico giudice del registro in caso di contenzioso e con un unico conservatore su base regionale, con il quale difficilmente riuscirebbero a dialogare anche in un contesto di pre-contenzioso, con un allungamento dei tempi dei procedimenti, ritardando anche l'evasione delle istanze, a discapito delle esigenze di celerità del mondo imprenditoriale. Inoltre, la delocalizzazione del conservatore renderebbe più difficile il controllo e la direzione degli uffici del registro facenti capo alle diverse camere di commercio della regione, aumentando il rischio di disfunzioni e di inefficienze e creando maggiori difficoltà di relazione tra i singoli uffici e il conservatore nella gestione quotidiana delle diverse problematiche.

Tali svantaggi non sembrano trovare compensazione in altrettanti benefici dipendenti dall'accentramento e, anzi, la riduzione del numero dei giudici del registro e dei conservatori che apparentemente comporta una semplificazione potrebbe, in concreto, risolversi in una complicazione e in una maggiore burocratizzazione della gestione del registro delle imprese.

Si ritiene, pertanto, opportuno mantenere la nomina del conservatore in capo al Ministero dello sviluppo economico, che può così monitorare con maggior efficacia le *performance* del dirigente a cui sono affidati compiti rilevanti di pubblicità legale e degli uffici stessi. Il potere di nomina consentirebbe anche al Ministero di proporre la revoca dell'incarico per il mancato raggiungimento degli obiettivi, consentendo per la prima volta un controllo da parte di un organo terzo sull'attività di un dirigente pubblico.

Per questi motivi, si propone la modifica dei citati commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge n. 580 del 1993, intesa a decentrare le funzioni del giudice del registro delle imprese e del conservatore del medesimo registro in funzione delle aree territoriali di competenza delle singole camere di commercio, affinché ciascun ufficio del registro sia retto da un conservatore con competenza territoriale corrispondente a quella del giudice del registro appartenente al tribunale nella cui circoscrizione ha sede la singola camera di commercio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3*. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6-*bis* del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia o nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la camera di commercio »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4*. Gli uffici delle camere di commercio sono retti da un conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico, su proposta della camera di commercio competente, tra i dirigenti in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di cui al comma 5 dell'articolo 20. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nel sito *internet* istituzionale della camera di commercio di appartenenza e del Ministero dello sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito dalla camera di commercio di appartenenza ».

18PDL0140810